

FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE TREC ANTE



Dipartimento
Interventi Assistiti con Animali ed
Equitazione per Disabili

REGOLAMENTO GENERALE

EQUITAZIONE PER DISABILI



INDICE

TITOLO I - ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO IAA/EpD

Art. 1 – Attività del Dipartimento

Art. 2 – Equitazione per Disabili (settore sportivo)

Art. 3 – Commissione Formazione IAA/EpD

TITOLO II - CENTRI EpD

Art. 4 – Requisiti Centro EpD

Art. 5 – Domanda abilitazione Centro EpD

TITOLO III – TESSERATI EpD

Art. 6 – Tesseramento e autorizzazioni a montare (patenti)

TITOLO IV – LE FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE EpD

Art. 7 – Istruttore EpD

Art. 8 – Assistente Tecnico Equestre EpD

Art. 9 - Ausiliario EpD

ALLEGATI

Allegato A – Domanda abilitazione Centro IAA/EpD

Legenda:

IAA = Interventi Assistiti con Animali

EpD = Equitazione per Disabili



TITOLO I – ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO IAA/EpD

Art. 1 – Attività del Dipartimento

1. Al Dipartimento Equitazione per Disabili (EpD) e Interventi Assistiti con Animali (IAA) fanno capo le attività federali dell’equitazione per disabili, organizzate in attività sportiva agonistica e non agonistica, nonché il coordinamento delle attività sanitarie svolte dai Centri Federali IAA/EpD nel rispetto delle previsioni normative dell’*Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997 n.281 tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”* e ss.mm.ii.

2. All’interno del Dipartimento IAA/EpD sono, pertanto, individuati due settori:

- a) settore sportivo, denominato “Equitazione per Disabili” o anche “EpD”;
- b) settore sanitario, denominato “Interventi Assistiti con Animali” o anche “IAA”.

3. L’attività del Dipartimento e dei Centri IAA/EpD, oltre che dalla legislazione generale vigente in materia, è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti federali, in conformità alla normativa dettata dal CONI, dal CIP e agli indirizzi della Federazione Internazionale Turismo Equestre (F.I.T.E.) e degli altri organismi nazionali e internazionali di cui la FITETREC ANTE è membro.

Art. 2 – Equitazione per Disabili (EpD - settore sportivo)

1. Nel presente Regolamento sono indicate le norme generali concernenti le attività che fanno capo al settore sportivo dell’Equitazione per Disabili.

2. Le discipline selezionate per la pratica dell’attività sportiva con i disabili sono descritte in appositi Regolamenti tecnici che ne definiscono le modalità di svolgimento ed anche, per ciascuna disciplina, i parametri di distinzione dell’attività agonistica da quella non agonistica.

Art. 3 – Commissione Formazione IAA/EpD

1. La Commissione Formazione IAA/EpD è formata dal Referente Nazionale IAA/EpD, dal Responsabile Nazionale EpD, dal Responsabile Nazionale IAA e dagli altri membri eventualmente nominati dal Referente Nazionale IAA/EpD, sentiti i Responsabili Nazionali IAA ed EpD.



2. La Commissione Formazione IAA/EpD ha compiti di indirizzo, di vigilanza, di coordinamento e di organizzazione delle attività di formazione del Dipartimento IAA/EpD.

TITOLO II – CENTRI EpD

Art. 4 – Requisiti Centro EpD

1. Per la qualifica di Centro Federale EpD, il richiedente deve essere in possesso sia dei requisiti previsti dalla normativa vigente che di quelli richiesti dalla Federazione, distinti in:

a) requisiti generali: determineranno la tipologia di associazione alla Federazione (ad esempio affiliazione, aggregazione, maneggio ecc.);

b) requisiti specifici: determineranno il riconoscimento dell'abilitazione al Centro per lo svolgimento dell'attività di equitazione per disabili.

2. Per i requisiti generali occorre fare riferimento allo Statuto e agli appositi regolamenti federali.

3. I requisiti specifici, indicati in apposito modulo allegato al presente Regolamento (Allegato A), comprendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la presenza di attrezzatura specifica per EpD (selle, fascione con maniglie, pedane o scivoli ecc.);

b) la presenza di servizi igienici per disabili;

c) il rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

d) il rispetto delle norme sul benessere degli animali in EpD.

Art. 5 – Domanda abilitazione Centro EpD

1. Per ottenere il riconoscimento dell'abilitazione del Centro alle attività di equitazione per disabili, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'art. 4 ed inoltrare apposita domanda tramite il modello allegato al presente regolamento (Allegato A), corredato dalla documentazione richiesta.



TITOLO III – TESSERATI EpD

Art. 6 – Tesseramento e autorizzazioni a montare (patenti)

1. L'autorizzazione a montare (patente) per le discipline sportive equestri del Dipartimento EpD richiede, per ciascun atleta, una preparazione tecnica specifica il cui riconoscimento può avvenire solo da parte di Tecnici federali EpD.
2. Le autorizzazioni a montare (patente) per i Tesserati EpD sono le seguenti:
 - a) **Patente RE/EpD:** abilita il cavaliere alla pratica dell'attività sportiva non agonistica, organizzata nei Centri federali EpD.
 - b) **Patente EpD:** abilita il cavaliere alla pratica dell'attività sportiva agonistica nelle specifiche discipline previste dal Dipartimento EpD, organizzate nel rispetto di quanto riportato negli appositi Regolamenti tecnico-sportivi.
3. La patente RE/EpD viene rilasciata dal Centro Federale EpD che abbia come Tecnico Responsabile un Istruttore EpD di 1° o 2° livello, in seguito a presentazione di certificazione o diagnosi della disabilità e consegna di certificato medico non agonistico.
4. La patente EpD viene rilasciata dall'Istruttore EpD di 2° livello in seguito a verifica e superamento di esame da parte dell'allievo, anche per tesserati del Centro Federale EpD di cui il Tecnico è responsabile, sempre previa presentazione di certificazione o diagnosi e consegna di certificato medico agonistico.
5. Sia la patente RE/EpD che la EpD ricomprendono tutte le tipologie di disabilità, distinguendo solo l'abilitazione alla pratica di attività non agonistica o agonistica.
6. Nell'ambito di ciascuna disciplina sportiva, oltre alla previsione di specifiche categorie tecniche, l'organizzazione delle gare sarà effettuata nel rispetto delle differenti tipologie di disabilità e delle classificazioni mediche.

TITOLO IV – LE FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE EpD

Art. 7 – Istruttore EpD

1. Il riconoscimento del titolo di Istruttore in EpD di 1° e 2° livello è riservato ai Quadri Tecnici Federali (dei settori Tradizionale, Turismo Equestre e Western) che abbiano frequentato e superato con successo l'esame finale del corso di specializzazione in



EpD, rispettivamente di 1° e 2° livello, i cui programmi didattici sono descritti nel Regolamento Formazione EpD.

2. All'Istruttore EpD di 2° Livello è affidata la gestione dell'atleta disabile in seguito all'acquisizione delle competenze tecniche necessarie a consentirgli di veicolare l'atleta in EpD, mediante gli opportuni interventi, dall'attività ludico-sportiva fino alla competizione sportiva agonistica.

Art. 8 – Assistente Tecnico Equestre EpD

1. Al termine del corso per Assistente Tecnico Equestre (ATE), sarà possibile frequentare un modulo di specializzazione che abiliterà l'Assistente, oltre a quanto previsto dalle normative Patenti e Brevetti dei settori sportivi ordinari, anche a fornire assistenza all'Istruttore EpD durante l'attività sportiva svolta all'interno del Centro EpD, come meglio descritto nella scheda con il programma didattico del corso, allegata al Regolamento Formazione EpD.

2. Il modulo di specializzazione per l'ATE in EpD è facoltativo.

3. Aver frequentato con successo il modulo ATE EpD, qualora in regola con gli aggiornamenti, darà diritto al riconoscimento di crediti formativi al momento dell'iscrizione al corso di specializzazione per Istruttore EpD di 1° livello.

Art. 9 - Ausiliario Epd

1. Il riconoscimento del titolo di Ausiliario in EpD è riservato a coloro che, in possesso di Tessera A1, abbiano frequentato e superato con successo l'esame finale del corso di Ausiliario EpD, il cui programma è descritto nella scheda con il programma didattico del corso, allegata al Regolamento Formazione EpD.

2. L'Ausiliario EpD è una figura che avrà competenza nella gestione e cura del cavallo per disabili, al fine della migliore condizione psico-fisica dell'animale come predisposizione al lavoro in EpD.

3. L'Ausiliario EpD non ha autonomia gestionale ed opera sempre in collaborazione e sotto la supervisione dell'Istruttore EpD.